



CITTÀ DI JESOLO



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 16/07/2020

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE
CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO
107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Oggi sedici luglio duemilaventini, dalle ore 20:15 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

	Presente
1) VALERIO ZOGGIA	1) SI
2) VALIANTE ENNIO	2) SI
3) GINO PASIAN	3) SI
4) GIOVANNI BATTISTA SCARONI	4) SI
5) CHIARA VALLESE	5) SI
6) LUCAS PAVANETTO	6) SI
7) GINO CAMPANER	7) NO
8) STEFANO BACCHIN	8) SI
9) ANITA DA VILLA	9) SI
10) FABIO VISENTIN	10) SI
11) VENERINO SANTIN	11) SI
12) DANIELA DONADELLO	12) SI
13) DAMIANO MENGO	13) SI
14) ILENIA BUSCATO	14) SI
15) NICOLA MANENTE	15) SI
16) ALBERTO CARLI	16) SI
17) CHRISTOFER DE ZOTTI	17) SI

Presiede ENNIO VALIANTE - presidente del consiglio comunale.

Partecipa GIOVANNI BLARASIN - segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

Viene sottoposta all'esame del consiglio comunale la proposta di deliberazione n. 2020/38 del 09/07/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI".

(... Omissis ... il dibattito consiliare non viene riportato nella seguente deliberazione a seguito di problemi tecnici evidenziati in sede di trascrizione e sarà oggetto di separato e apposito verbale)

TUTTO CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Messo ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI", si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Gino Campaner) consigliere;
- votanti: sindaco e n. 9 (nove – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente) consiglieri;
- astenuti: n. 6 (sei – Lucas Pavanetto, Fabio Visentin, Venerino Santin, Ilenia Buscato, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- favorevoli: sindaco e n. 9 (nove – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente) consiglieri;
- contrari: nessuno.

VISTA la proposta di deliberazione n. 2020/38 del 09/07/2020 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI" e ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla II commissione consiliare nella seduta del 14/07/2020, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2020/38 del 09/07/2020 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore attività produttive e tributi.

SUCCESSIVAMENTE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI”, si evidenzia il seguente esito:

- presenti: sindaco e n. 15 (quindici – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Lucas Pavanetto, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Fabio Visentin, Venerino Santin, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Ilenia Buscato, Nicola Manente, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- assenti: n. 1 (uno – Gino Campaner) consigliere;
- votanti: sindaco e n. 9 (nove – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente) consiglieri;
- astenuti: n. 6 (sei – Lucas Pavanetto, Fabio Visentin, Venerino Santin, Ilenia Buscato, Alberto Carli, Christofer De Zotti) consiglieri;
- favorevoli: sindaco e n. 9 (nove – Ennio Valiante, Gino Pasian, Giovanni Battista Scaroni, Chiara Vallese, Stefano Bacchin, Anita Da Villa, Daniela Donadello, Damiano Mengo, Nicola Manente) consiglieri;
- contrari: nessuno.

Il presidente, constatato l'esito della votazione, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
ENNIO VALIANTE

Il segretario comunale
GIOVANNI BLARASIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005, n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2020/38 DEL 09/07/2020

ASSEGNATA AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 107 DEL D.L. 18/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.

VISTO il regolamento per l'applicazione della TARI per l'anno 2020, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 23/04/2020.

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (oppure anche in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e n. 444 del 31/10/2019;
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore del servizio rifiuti;
 - la validazione dall'ente territorialmente competente individuato nel Consiglio di Bacino di Venezia che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011”*;
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti.

RILEVATO che:

- il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cura Italia) convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede al comma 5 *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013.

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita.

VISTA la deliberazione ARERA 238/2020 recante *adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19* che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo correlate all'emergenza COVID-19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di rettifica di cui alla deliberazione ARERA 158/20 mediante il conguaglio sulle annualità future, fino a tre:

- $COV_{TV,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, di cui al comma 7 bis.1. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $COV_{TF,2020}^{exp}$ è la componente aggiuntiva di costo analoga al punto precedente, relativa alla parte fissa;
- $RCND_{TV}$ è la componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche di cui al successivo comma 7 ter.2;
- $RCUTV,a$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
- $RCUTF,a$ è la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR.

RAVVISTA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata, in ragione delle indicazioni contenute nel documento trasmesso dal Consiglio di Bacino di Venezia nella proposta Atto di indirizzo 1/2020 del 28 maggio 2020 e confermata nella delibera di assemblea di bacino n. 4 del 26 giugno 2020, che invita gli enti a fare ricorso alla citata norma speciale, come da indicazione che di seguito si riporta:

- *rappresentare l'opportunità ai 28 Comuni del Bacino in regime Tari di applicare l'art. 107, comma 5 del Decreto Cura Italia ovvero approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, fatte salve le competenze degli enti locali in materia tributaria e l'eventuale già avvenuta approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 ovvero l'Assemblea di Bacino indicativamente entro il 15 novembre 2020 provvederà alla determinazione e validazione dei piani economico finanziari del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 per consentire ai Comuni di adottare per tempo gli atti conseguenti. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 così come previsto dalla legge.*

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19” che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto.

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020.

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico.

RITENUTO di recepire con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, le specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza COVID-19 mediante applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/20 che rinvia alle Tabelle 1a, 1b e 2 allegate al documento, quantificati nel valore economico di euro 850.000,00 come da simulazione trasmessa dal gestore dei rifiuti Veritas S.p.A.

RICHIAMATE inoltre le agevolazioni previste dall'articolo 22 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI che disciplina, all'articolo 22, le “*Ulteriori agevolazioni a carico del comune*” per i soggetti assistiti dal comune, i soggetti rientranti nella soglia minima ISEE, il disagio ambientale per le utenze collocate in zona circostante la discarica, l'invalidità civile, i nuclei numerosi e ritenuto di precisare che, nella tipologia degli assistiti dal comune sono incluse le famiglie che accedono alla misura economica regionale denominata impegnativa di cura domiciliare.

ACCERTATO che le agevolazioni relativi ai fattori di rettifica delle attività economiche, comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in euro 850.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante l'applicazione del conguaglio previsto dalla deliberazione ARERA 238/2020, da recuperare mediante la componente $RCND_{TV}/r$ in tre annualità, salvo successiva rideterminazione in ordine a forme alternative di finanziamento, in ragione delle dinamiche economiche correlate alle risorse disponibili all'ente.

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 129 del 20/12/2018 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base della scheda tecnica di determinazione delle tariffe allegata alla medesima delibera, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze al 09/11/2018 trasmessa da Veritas S.p.A., finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd che si allinea alla percentuale del 55,64 proveniente dalle utenze non domestiche e del 44,36 per le domestiche; successivamente, ai sensi del d.P.R. 27/04/1999, n. 158, è stato applicato il correttivo a favore delle utenze domestiche rideterminando la ripartizione dei costi nella misura del 56,80% per le utenze non domestiche e del 43,20% per le utenze domestiche;
- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell'anno 2018 è pari a 31.523.237 Kg;

- per la categoria delle utenze domestiche è stata definita una articolazione territoriale per l'individuazione dell'area turistica Jesolo Lido e dell'area Jesolo Paese per la definizione, rispettivamente, di una Tariffa Turistica e di una Tariffa Base;
- la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche per l'area Jesolo Paese e per l'area Jesolo Lido assume a riferimento l'articolazione dei costi individuata dal nuovo Piano economico finanziario per l'anno 2019 che ammonta a euro 12.590.150,67 di cui 7.151.205,67 gettito proveniente dalle utenze non domestiche e 5.438.945,00 gettito proveniente dalle utenze domestiche.

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 - (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

- *All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
 - b) *le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali".*

RITENUTO di avvalersi, solo per l'anno 2020, delle disposizioni contenute nel comma 659 dell'articolo 1 della Legge 147/2019, lettera c), mediante riduzione del 50% della tariffa TARI giornaliera o annuale, sia per la componente fissa sia per la variabile, dovuta sulle occupazioni di suolo rilasciate per le occupazioni che si realizzano nell'anno 2020, ai sensi del regolamento vigente.

RITENUTO inoltre di confermare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 come definiti dalla delibera di Giunta comunale n. 137 del 23/06/2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiacciono alla regola di efficacia prevista al comma 15 ter dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

- per le utenze domestiche:
 - RATA 1 - SCADENZA 31 LUGLIO 2020 delle somme dovute in acconto calcolata con applicazione delle tariffe 2019, per il periodo gennaio - aprile 2020;
 - RATA 2 - SCADENZA 16 SETTEMBRE 2020 delle somme dovute in acconto calcolata con applicazione delle tariffe 2019, per il periodo maggio - agosto 2020;
 - RATA 3 - SCADENZA 16 DICEMBRE 2020 a congruaggio delle somme dovute per l'intero anno con applicazione delle tariffe definitive, sia nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà prevista al comma 5 dell'articolo 107 del d.l. 18/2020 che permette di confermare per il 2020 le tariffe applicate nel 2019, sia nel caso di definizione di nuove tariffe.
- per le utenze non domestiche:
 - RATA UNICA SCADENZA 16 DICEMBRE 2020 con possibilità di richiedere apposita dilazione breve di pagamento in caso di temporanea difficoltà economica dovuta all'emergenza sanitaria in corso, in tre rate bimestrali. La rata sarà calcolata con le tariffe definitive 2020, in ragione della delibera tariffaria adottata dal comune.

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

VISTO l'articolo 107, comma 2, del d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 31 luglio 2020.

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020.

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del d.l. 18/2020.

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di Consiglio comunale n. 129 del 20/12/2018 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, *Tariffe per l'applicazione della iuc - tari per l'anno 2019: approvazione*, che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA BASE – JESOLO PAESE

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,4090	80,8269
2	0,4806	143,6922
3	0,5369	161,6538
4	0,5829	215,5384
5	0,6289	260,4422
6 o più	0,6647	305,3460

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA AREA TURISTICA – JESOLO LIDO

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,8941	44,5397
2	1,0506	101,8051
3	1,1735	114,5307
4	1,2741	152,7076
5	1,3747	184,5217
6 o più	1,4530	216,3358

UTENZE NON DOMESTICHE (tenuto conto del d.l. 124/2019)

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4961	0,8650
02 Cinematografi e Teatri	0,5334	0,8875
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6326	1,0650
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	1,0915	1,8282
05 Stabilimenti balneari	0,1116	0,2054
06 Esposizioni, autosaloni	0,4217	0,7437
07 Alberghi con ristorante	2,0342	3,2173
07a Agriturismi	1,1783	1,9677
08 Alberghi senza ristorante	1,3396	2,2517
09 Case di cura e riposo	1,5504	2,5052
10 Ospedali	1,6001	2,6751
11 Uffici, agenzie	1,8853	3,1569
12 Banche ed Istituti di credito, studi professionale	0,7566	1,2754
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev.	1,7489	2,9287
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,2326	3,7477
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu.	1,0295	1,7268
16 Banchi di mercato beni durevoli	2,2078	3,6970
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,8357	3,0732
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2776	2,1502
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,3520	2,3602
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,4713	0,8254
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	1,3520	2,2593
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	7,4421	12,2625
23 Mense, birrerie hamburgerie	6,6979	12,7899
24 Bar, Caffè, Pasticceria	6,4498	11,0732
24a Gelateria artigianale da passeggio	4,9118	8,2257
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,4234	5,7484
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,2373	5,4263
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	14,0036	21,2286
27a Pizza al Taglio (artigiani)	9,7988	15,4956
28 Ipermercati di generi misti	2,7288	5,0896
29 Banchi di mercato generi alimentari	4,3412	10,1001
30 Discoteche, Night club	2,3691	3,9759

3. di dare atto che per l'anno 2020 si applicano i fattori di rettifica previsti per le attività economiche dall'articolo 1 della deliberazione 158/20 che rinvia alle Tabelle 1a, 1b e 2 allegate alla deliberazione medesima, quantificati nel valore economico di euro 850.000,00 come da simulazione trasmessa dal gestore dei rifiuti Veritas e che tale minor gettito sarà finanziato mediante l'applicazione del conguaglio previsto dalla deliberazione ARERA 238/2020, da recuperare mediante la componente **RCND_{TV}/r** in tre annualità, salvo successiva rideterminazione in ordine a forme alternative di finanziamento, in ragione delle dinamiche economiche correlate alle risorse disponibili all'ente;
4. di dare atto che trovano applicazione le agevolazioni previste dall'articolo 22 del vigente regolamento per l'applicazione della TARI *Ulteriori agevolazioni a carico del comune* per i soggetti assistiti dal comune, i soggetti rientranti nella soglia minima ISEE, il disagio ambientale per le utenze collocate in zona circostante la discarica, l'invalidità civile, i nuclei numerosi con la precisazione che, nella tipologia degli assistiti dal comune sono incluse le famiglie che accedono alla misura economica regionale denominata impegnativa di cura domiciliare;

5. di approvare, solo per l'anno 2020, la riduzione del 50% della tariffa TARI giornaliera o annuale, sia per la componente fissa sia per la variabile, dovuta sulle occupazioni di suolo rilasciate per le occupazioni che si realizzano nell'anno 2020, ai sensi del regolamento vigente e delle concessioni COSAP;
6. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Città metropolitana di Venezia;
7. di dare atto che per effetto dell'applicazione dei fattori di rettifica, l'ammontare del gettito atteso TARI è pari a euro 11.740.150,67;
8. di dare atto che, *ai sensi del citato articolo 107 del d.l. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020* si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione 238/2020;
9. di dare atto che si procederà alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli effetti derivanti dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio;
10. di confermare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI approvati con la delibera di Giunta comunale n. 137 del 23/06/2020 e la delibera di Giunta comunale n. 75 del 31/03/2020 in ordine ai versamenti dovuti in caso di dilazione, accertamento e riscossione coattiva.
11. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
12. di trasmettere il presente atto al gestore della tassa rifiuti Veritas S.p.A. per gli adempimenti conseguenti;
13. dichiarare l'immediata eseguibilità della delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione, considerata la riscossione ordinaria TARI in corso.

L'Assessore alla Programmazione
Economico Finanziaria
Esterina Idra

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.